

VILLAGGIO SPORTIVO "IL BORGO"

REGOLAMENTO N° 1

Oggetto: modalità di votazione per l'elezione degli Amministratori, dei Revisori E del Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria degli associati del 18/09/2002

PREMESSO

- che l'art. 22 dello Statuto prevede che l'Assemblea Ordinaria nomini gli Amministratori, i Revisori ed il Presidente del Collegio dei Revisori
- che l'art. 26 dello statuto prevede che le modalità di votazione in Assemblea siano stabilite dall'assemblea stessa

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento per le votazioni di cui all'oggetto:

Articolo 1

Per la nomina degli Amministratori, previsti in numero da 7 a 13 (IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ELEZIONE SARA' DEFINITA DAL CONSIGLIO USCENTE) art.28 dello Statuto, è necessario presentare liste chiuse di N°---- candidati, contraddistinti da un numero progressivo, che appongono di pugno la propria candidatura sulla lista medesima.

Per la nomina del Consiglio dei Revisori, previsti in numero di tre dall'articolo 33 dello Statuto, è necessario presentare liste chiuse di tre candidati, contraddistinti da un numero progressivo che appongono di pugno la propria candidatura sulla lista medesima.

Il numero progressivo di candidature determina l'eventuale ordine di elezione all'interno di ciascuna lista.

Ogni lista deve essere presentata da un numero di associati almeno pari al 5% del numero complessivo degli Associati al 31 Dicembre precedente al giorno della votazione.

Nell'ipotesi in cui la percentuale di cui al precedente comma determini un numero di Associati presentatori inferiori a venticinque, il numero degli Associati presentatori deve essere elevato almeno a venticinque.

Affinchè ogni associato ne possa prendere visione, il Consiglio Direttivo deve esporre all'Albo Sociale entro il mese di gennaio di ogni anno, apposita comunicazione dalla quale risulti il numero complessivo degli Associati al 31 Dicembre precedente.

Articolo 2

Ogni Associato presentatore non può sottoscrivere e presentare più di una lista per lo stesso organo.

Articolo 3

La firma dell'associato che abbia presentato più liste per lo stesso organo non viene computata fra i Soci presentatori in tutte le liste dallo stesso firmate.

Articolo 4

Le liste devono essere presentate complete degli elementi sopraelencati, dopo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dopo che il Presidente avrà espressamente richiesto la loro presentazione e dato termine non superiore a 60 minuti per tale adempimento.

Articolo 5

Il Segretario nominato dall'Assemblea riceve in consegna le liste, mettendole a verbale, attribuendo a esse il numero progressivo di presentazione, con numerazione distinta per ciascun organo da eleggere. Indi le liste, controllate e rese valide da due scrutatori, sono esposte alla vista dei presenti perché possano esercitare il voto.

Articolo 6

Nel caso che venga presentata, per ciascun organo, una unica lista si può procedere a una unica votazione per alzata di mano o, in alternativa, per acclamazione unanime.

Articolo 7

Nel caso invece vengano presentate, per ciascun organo, più di una lista la votazione deve essere fatta mediante l'indicazione, su una apposita scheda predisposta dalla associazione, del numero progressivo della lista prescelta, attribuito dal Segretario a sensi del precedente articolo 5.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 26 dello statuto ogni Associato può esprimere un solo voto di lista per ciascun organo. Gli associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta in calce alla convocazione. Nessun associato può tuttavia rappresentare più di tre associati. I componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori se associati ed i dipendenti se associati, non possono rappresentare nessun associato.

Articolo 9

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono quindi successivamente divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così via ottenendo così i quozienti riferiti a ciascuna lista.

I quozienti di ciascuna lista vengono quindi attribuiti ai candidati della corrispondente lista nell'ordine progressivo a ciascun candidato a sensi del precedente articolo 1.

Viene quindi formata, per ciascun organo, una unica graduatoria decrescente dove al primo posto è iscritto il candidato a cui è stato attribuito il quoziente più elevato e quindi i candidati che hanno ottenuto i corrispondenti quozienti via via decrescenti.

Alla carica di Amministratori risultano eletti i primi (numero definito come dal precedente articolo 1) candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quozienti per l'ultimo candidato da eleggere, si reputa eletto quello appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste, viene eletto quello più anziano.

Alla carica di Revisori risultano eletti i candidati secondo la seguente modalità:

il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato, viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori e membro effettivo; i candidati che hanno ottenuto rispettivamente il secondo ed il terzo quoziente in ordine progressivo ad iniziare da quello più elevato sono nominati membri Revisori.

In caso di parità di quoziente, prevale per ogni ordine di quoziente, il candidato eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti tra liste viene prescelto il candidato più anziano.

Articolo 10

Per le operazioni di voto l'Assemblea costituisce a scrutinio palese e per alzata di mano appositi seggi elettorali che possono essere composti sia dagli associati che dai famigliari di associati.

I candidati non possono far parte dei seggi elettorali.

REGOLAMENTO N° 2

Oggetto : regolamento di sede

L'assemblea Ordinaria degli associati del 18/09/2002

VISTO

- il disposto dell'articolo 22 dello statuto
- la necessità di approvare il "regolamento di sede"

DELIBERA

Il seguente "regolamento di sede"

Articolo 1

L'associato deve fare uso della sede e dei servizi in modo da non danneggiare e non ledere i diritti degli altri associati.

Articolo 2

L'uso della sede e dei servizi sociali è vietato all'associato che non abbia assolto gli obblighi verso l'associazione; è altresì vietato all'associato o ai **figli minorenni** dell'associato che siano colpiti da provvedimento disciplinare di sospensione.

La sede sociale è aperta nel periodo e secondo gli orari fissati dal Consiglio Direttivo.

All'ingresso in sede il socio dovrà sempre esibire un documento di riconoscimento o la tessera sociale di riconoscimento al personale di servizio ed accedere alla sede secondo le istruzioni impartite.

La tessera sociale di riconoscimento è strettamente personale e, pertanto, non può essere ceduta a terzi a nessun titolo. In caso di smarrimento della tessera sociale di riconoscimento l'associato deve avvertire immediatamente il Consiglio Direttivo.

È fatto assoluto divieto ad ogni associato far entrare nella sede dell'associazione persone estranee fatto salvo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti e dalle altre norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Il contegno dell'associato deve essere costantemente educato. L'associato deve indossare indumenti decenti e decorosi, evitare qualsiasi atto scorretto, non bestemmiare, non ubriacarsi ed evitare altresì il turpiloquio ed ogni frasario sconveniente ed atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri.

Ogni associato ha il diritto/dovere di richiamare all'ordine chi manca a queste elementari regole del vivere civile. Nella sede sociale sono vietati l'uso e l'esibizione di armi e i giochi d'azzardo, nonché tutti quei giochi che contrastino con le vigenti norme.

Articolo 4

L'associato inoltre deve:

- rispettare tutte le attrezzature e i materiali sociali, i beni mobili ed immobili, facendone un uso appropriato ed in armonia con gli eventuali regolamenti specifici;
- occupare sedie, poltroncine, lettini e sdrai ad esclusivo uso personale;
- esercitare la più oculata sorveglianza nei riguardi dei figli minori di anni 18, dei cui atti illeciti egli è responsabile. I figli stessi, **di età inferiori a 12 anni, potranno frequentare la sede solo se accompagnati;**
- evitare con la massima cura di sporcare la sede sociale. Per ogni genere di rifiuti devono essere usati gli appositi cestini raccoglitori. I mozziconi di sigarette devono essere depositi negli appositi portacenere.

E inoltre è vietato:

- danneggiare il patrimonio vegetale
- eseguire scavi, come pure infiggere attrezzi od oggetti nel terreno;
- nell'area della sede, usare biciclette, moto ed autoveicoli, nonché pattini a rotelle o attrezzi similari, fatto salvo nelle zone appositamente destinate;
- fumare in ambienti chiusi.

- Disturbare con rumori molesti o altre emissioni.

Articolo 5

L'associato deve trattare con il massimo rispetto il personale di servizio. I dipendenti e i collaboratori sono al servizio dell'Associazione e non dei singoli associati. E' vietato agli associati l'accesso e la permanenza in tutti i locali tecnici e di servizio.

Articolo 6

I danni arrecati agli immobili, alle attrezzature ed al verde per inosservanza dei regolamenti dovranno essere indennizzati dai responsabili per un valore pari al costo di rifacimento e/o ripristino.

Articolo 7

Le biciclette, i ciclomotori, le moto, le auto devono essere parcheggiate negli appositi spazi predisposti. Ogni veicolo deve essere parcheggiato negli spazi consentiti e delimitati, così da ottenere un minimo ingombro. Eventuali infrazioni saranno punibili con ammonizioni.

Articolo 8

Essendo il parcheggio incustodito, l'associato non ha diritto ad alcun risarcimento dall'associazione e dal Consiglio Direttivo per furti di veicoli, di oggetti e beni in essi contenuti nonché dei danni eventualmente arrecati da terzi agli stessi.

Articolo 9

Per la frequenza ordinaria in sede possono essere indossati costumi da bagno di varia foggia purchè non offensivi al comune pudore.

Articolo 10

È' assolutamente vietato portare animali in sede.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo e l'associazione non rispondono degli oggetti e dei valori introdotti nella sede sociale.

Articolo 12

Le sedie, gli sdraio e simili devono essere prelevati dagli appositi spazi di raccolta e al termine del loro uso, devono obbligatoriamente essere riposti in buon ordine in tali spazi, **inoltre gli ombrelloni devono essere chiusi e protetti con i relativi copri ombrelloni.**

E' assolutamente fatto divieto introdurre attrezzature o materiali propri.

Articolo 13

È fatto divieto entrare nei locali spogliatoi e docce con bottigliette e contenitori di vetro. Al fine di evitare inutili e costosi sprechi, si raccomanda l'uso appropriato dell'acqua.

È vietato ai bambini di età superiore a 6 anni di entrare negli spogliatoi femminili. E' parimenti vietato alle bambine di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi maschili.

Articoli 14

Gli armadietti, **quando disponibili**, sono ceduti in affitto dall'associazione dietro pagamento di un canone annuo.

Gli armadietti devono servire unicamente per il deposito degli indumenti personali e devono essere mantenuti costantemente puliti. Essi sono contrassegnati da un numero.

L'associazione e il consiglio Direttivo non rispondono degli oggetti in essi depositati, né di quanto fosse eventualmente lasciato negli spogliatoi sociali.

A fine stagione l'associato deve restituire la chiave e in caso di smarrimento ne è tenuto al risarcimento.

Articolo 15

Gli associati atleti o partecipanti ai corsi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme impartite dagli allenatori/istruttori sociali.

Articolo 16

Gli atleti scelti a rappresentare l'associazione hanno il dovere di difendere i colori sociali con il massimo impegno e correttezza.

Articolo 17

I premi di rappresentanza spettano alla società, le medaglie personali agli atleti.

Articolo 18

Tutte le iniziative degli associati che hanno per oggetto attività sportive praticate nella sede sociale, sono subordinate al benessere del Consiglio.

Articolo 19

In caso di manifestazioni e trattenimenti di particolare rilievo, l'accesso alla sede, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, può venire subordinato al pagamento di quote d'ingresso, e/o essere regolamentato in modi diversi da quelli comunemente in uso.

Articolo 20

È demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di riservare in determinati giorni ed ore, le attrezzature sportive esclusivamente agli atleti in allenamento e/o per iniziative organizzate dallo stesso, ivi comprese corsi di avviamento allo sport e simili fatto salvo il preminente uso a favore degli associati delle attrezzature.

Articolo 21

Per quanto non contemplato nel presente regolamento e per l'interpretazione dei suoi articoli, dispone il Consiglio Direttivo tramite l'emanazione di norme di carattere contingente e le deliberazioni sono rese note agli associati con avvisi esposti all'albo sociale.

Articolo 22

È demandato al Consiglio Direttivo l'incarico di predisporre norme specifiche per l'utilizzo dei singoli impianti sportivi e ludici.

Articolo 23

Tutti i regolamenti, le norme specifiche e i provvedimenti adottati dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo devono essere scrupolosamente osservati anche dai famigliari o dagli invitati degli associati e, comunque, da tutti i frequentatori la sede.

Articolo 24

In caso di inosservanza dei regolamenti, delle norme specifiche, dei provvedimenti di cui all'articolo precedente a carico degli associati, dei famigliari degli associati e degli ospiti e comunque di tutti coloro che frequentano la sede sociale, possono essere adottati i provvedimenti di cui al REGOLAMENTO N.3

REGOLAMENTO N.3

Oggetto: modalità di iscrizione, quote di iscrizione, sospensioni e riammissioni

L'assemblea ordinaria degli associati del 18/09/2002

PREMESSO

- che visti gli articoli 7, 8 ,9,10,11 dello Statuto l'associato possa richiedere speciali permessi

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento avente ad oggetto: "modalità di iscrizione, quote di iscrizione, sospensioni e riammissioni".

Articolo 1

I soci al momento dell'iscrizione all'Associazione sono tenuti al versamento "una tantum" della quota associativa. Tale quota è fissata in € 650 da suddividere in € 400 destinati a quota di ingresso e € 250 destinati al fondo comune dal 1/1/2010, tale somma sarà versata una sola volta all'atto della iscrizione a socio e sarà definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Modifiche Regolamentari Anno 2019

L'assemblea dei soci di quest'anno in via sperimentale ha approvato la possibilità di istituire la figura del "**Socio in prova**", riservata alle prime 10 richieste (persone che non sono mai state socie in passato) e consiste nel versare per il 2019 la sola quota annua di frequenza maggiorata di 100 €. Nel caso poi si decidesse per il 2020 di diventare effettivamente soci i 100 € di maggiorazione verranno detratti dalla quota da pagare l'anno prossimo.

Articolo 2

I soci sono tenuti a versare annualmente la quota di frequenza. Per l'anno 2012 tale quota sarà di € 220. Per gli anni successivi la quota annua di frequenza verrà definita dal Consiglio Direttivo.

Modifiche Regolamentari Anno 2016

Promozione per nuovi iscritti

Per i primi 15 nuovi iscritti, sarà gratuita la quota di frequenza dei rispettivi figli.

La quota annua di frequenza dovrà essere pagata versata annualmente fino a quando persiste la qualità di socio. Solo nel caso di non utilizzo delle strutture, il Consiglio Direttivo potrà deliberare che l'associato, su richiesta scritta, sia esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza ferma restando la qualità di associato come indicato all'Articolo 5 del REGOLAMENTO 3.

I figli del socio dall'anno in cui compiono il 14° di età sino all'anno in cui compiono 30° di età e non costituiscono un nucleo familiare proprio, per l'anno 2012 pagano €100. La quota sarà definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I figli fino all'anno in cui questi compiono il 14° di età, potranno utilizzare i servizi dell'Associazione con il pagamento di 20 euro per l'anno 2012 ad indennizzo delle spese minime di gestione. La quota sarà definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'associato, dall'anno in cui compie il 65° anno di età, avrà diritto ad una riduzione del 20% della quota annua di frequenza.

Il nuovo associato che alla data dell'iscrizione avrà una età uguale o superiore a 70 anni non pagherà la quota di frequenza per il primo anno.

Articolo 3

Gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione di fatto e/o di diritto del proprio stato di famiglia.

Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento richiedere a ciascun associato uno stato di famiglia aggiornato o un'autocertificazione o ogni altro documento ritenuto necessario.

Articolo 4

Il pagamento della quota indicata all'art.1 deve essere effettuato entro le date che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo e più specificatamente le nuove iscrizioni verranno effettuate con richiesta scritta al Consiglio Direttivo , come all'art. 4 dello statuto e con il versamento della quota " associativa" all'atto della domanda/conferma di iscrizione. **Su richiesta e successiva conferma del Consiglio Direttivo la quota associativa e di iscrizione potranno essere versate in rate programmate.**

Articolo 5

L'associato che per qualsiasi motivo non ottemperi ai pagamenti come indicato all'ART.4 del REGOLAMENTO 3 dovrà corrispondere all'Associazione oltre al dovuto anche gli interessi di mora indicati all'art.7 dello statuto.

Il ritardato pagamento della quota associativa o di una sola rata, aumentato della mora, deve essere regolarizzato nel termine di 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine il socio è invitato a mezzo raccomandata a provvedere al pagamento entro i quindici giorni successivi addebitandogli le spese di spedizione. Scaduto anche quest'ultimo termine il socio non potrà più frequentare l'Associazione fino al pagamento del dovuto: eventuali aumenti di quota che si verificassero nel periodo transitorio dovranno essere versati.

~~Il socio può chiedere con domanda scritta e documentata, entro il 30/04 di ogni anno, al Consiglio Direttivo, la sospensione del pagamento della quota annua di frequenza per un periodo non superiore a 1 (uno) esercizi nella vita del socio e fino al raggiungimento massimo di 40 richieste annuali, per i seguenti motivi:~~

- ~~a) trasferimento temporaneo per lavoro in altra provincia o regione o nazione~~
- ~~b) gravi motivi di salute~~
- ~~c) servizio militare o civile~~

Modifiche Regolamentari Anno 2016

Richiesta di esonero – parziale - dal versamento della quota annua di frequenza (QF)

Le domande dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria dell'Associazione entro il 30 Aprile di ogni anno contestualmente al versamento di un importo pari alla metà della quota di frequenza.

Entro il 31 Maggio, sarà predisposta un'apposita graduatoria con i seguenti criteri:

- I° gruppo: coloro che non hanno mai beneficiato in passato dell'agevolazione ;
- II° gruppo: coloro che ne hanno già fruito in precedenza;
- all'interno di ciascun gruppo, l'iscrizione delle domande avverrà in ordine cronologico con riferimento alla data di presentazione.

Tra le richieste pervenute, saranno accolte in via prioritaria quelle del I° gruppo.

Potranno essere accolte, complessivamente, n°40 domande.

Gli Associati la cui richiesta sarà accolta, non potranno utilizzare i servizi ed avere accesso all'Associazione per l'intero anno.

Gli Associati la cui domanda dovesse essere respinta, dovranno versare il saldo della quota di frequenza dell'anno in corso, con le medesime avvertenze di tutti gli altri Associati entro il 30/06 oppure chiedere la restituzione della somma versata in caso decidano di recedere dalla qualifica di socio.

Qualora la sospensione venga concessa per un anno, eventuali figli di età inferiore ai 18 anni elencati nello stato di famiglia del socio non potranno, per l'anno di sospensione, usufruire dei servizi dell'associazione.

Il mancato pagamento della quota di frequenza annua non documentato con la richiesta scritta e la relativa conferma scritta del Consiglio Direttivo comporta l'immediata perdita del diritto di socio.

Articolo 6

L'introduzione da parte dell'associato all'interno della sede di persone che non abbiano l'invito o non siano state specificatamente autorizzate da un componente del Consiglio Direttivo presente in sede, comporta la sospensione dell'associato per un periodo iniziale di 7 giorni, con allontanamento istantaneo dell'associato e della/e persone non autorizzate dalla sede.

Qualora si ripettesse, l'associato verrà ulteriormente sospeso per 20 giorni.

Articolo 7)

Qualora i soci non rispettassero quanto indicato nel presente regolamento, in tutti i suoi articoli, il Consiglio Direttivo può provvedere nei confronti del socio all'ammonizione verbale o alla sospensione dell'entrata.

REGOLAMENTO N.4

Oggetto: modalità di accesso alla sede di persone estranee all'associazione invitate dall'associato stesso e non ricomprese in quelle di cui al regolamento n. 5

L'assemblea Ordinaria degli associati del 18/09/2002

PREMESSO

- che il Consiglio Direttivo possa accordare speciali permessi, anche a pagamento, persone non associate nei termini e con le modalità che riterrà opportuno adottare;
- che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno, a' sensi dell'art. 22 dello statuto, demandare all'assemblea degli associati la delibera relativa alle modalità di accesso di persone nell'ipotesi di cui all'oggetto;

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento avente oggetto: modalità di accesso alla sede di persone estranee all'Associazione invitate dall'associato stesso e non ricomprese in quelle di cui al regolamento n.5.

Articolo 1

L'associato può far accedere alla sede persone estranee, non associate, unicamente nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Il socio e i familiari maggiori di anni 14 compresi nello stato di famiglia possono ciascuno usufruire, quando in regola con i pagamenti, di non più di **3 inviti singoli**, nell'arco della stagione.

Gli inviti sono a pagamento, l'ingresso sarà possibile anche nei giorni festivi, il loro prezzo verrà definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Dal 02/04/2016 il pagamento dell'ingresso ospiti sarà differenziato in:

€ 7 (sette) per ingresso ospiti dal lunedì al venerdì;

€ 5 (cinque) per ingresso ospiti dal lunedì al venerdì dopo le ore 16.00;

€ 12 (dodici) per ingresso ospiti al sabato, alla domenica e per i restanti festivi da calendario.

€ 5 (cinque) per ingresso ospiti bambini fino a 3 anni (feriali e festivi).

Il pagamento dovrà essere effettuato all'ingresso, al responsabile di sede, previo rilascio di ricevuta. Un ospite, qualsiasi sia il socio che lo fa entrare, può usufruire di un massimo di 5 (cinque) ingressi nell'arco di una stagione.

Articolo 2-bis (proposta Assemblea del 02/04/2012)

Il socio, previa richiesta da presentare al Consiglio Direttivo almeno **7 giorni prima**, può far entrare per occasioni speciali motivate fino a **20 persone non associate** contemporaneamente, in deroga al primo comma dell'Art. 2.

Gli inviti sono a pagamento, l'ingresso sarà possibile solo nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), al prezzo definito come all'Art. 2.

Ogni nucleo familiare può presentare fino ad un **massimo di 3 richieste** ogni anno.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di non concedere l'autorizzazione nel giorno richiesto per motivi organizzativi.

Il socio dovrà presentare all'ingresso la lista dei nominativi delle persone non associate. Il pagamento degli ospiti dovrà essere effettuato all'ingresso, al responsabile di sede, previo rilascio di ricevuta.

Articolo 3

All'atto del pagamento dell'ingresso l'ospite dovrà essere registrato assieme al socio ospitante sull'apposito registro ospiti. La mancata registrazione solleva l'associazione da qualsiasi responsabilità relativamente alle persone introdotte e il socio potrà essere soggetto a sanzioni.

Articolo 4

L'associato è direttamente responsabile del comportamento della persona invitata in seno all'associazione.

L'associato è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno all'associazione e dei danni, di qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno all'associazione rendendo con ciò indenne l'associazione stessa di ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo.

La persona invitata è comunque soggetta, in quanto applicabili, a tutti i doveri e gli obblighi e alle disposizioni stabiliti dello Statuto e dei Regolamenti pena l'immediata espulsione sancita, anche verbalmente, dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da Lui delegata.

Articolo 5

L'associato che introduce in sede persone estranee senza autorizzazione o senza invito e ne facesse utilizzare le strutture, è soggetto alla sospensione come indicato all'articolo 6 del REGOLAMENTO 3.

Modifiche Regolamentari Anno 2016

Ospite Estivo

Ogni Associato Titolare potrà indicare, ove interessato, un soggetto terzo estraneo al proprio nucleo familiare, quale proprio Ospite Estivo, previo il pagamento anticipato ed in un'unica soluzione della quota di frequenza del socio in base alle fasce di età di seguito indicate. All'Ospite Estivo sarà consentito l'ingresso in sede anche durante tutti i giorni festivi.

Il beneficiario dell'iniziativa potrà essere una sola persona per Associato Titolare, senza possibilità alcuna di sostituzione o avvicendamento, anche temporaneo, durante l'anno. L'accesso dell'Ospite Estivo è subordinato alla contemporanea presenza in sede del Socio Titolare, non modificabile durante la stagione, preventivamente comunicato alla Segreteria nel momento dell'adesione.

All'Ospite Estivo verrà rilasciata una regolare tessera d'ingresso di esclusivo utilizzo personale, valida per una sola stagione, avuto riguardo anche di quanto segue:

- Il pagamento di cui sopra, con contestuale presentazione di un documento d'identità e foto tessera;
- Il Socio Titolare e l'Ospite Estivo da lui presentato, dovranno recarsi preventivamente in Segreteria per la firma di un apposito modulo e l'assolvimento delle relative formalità;
- Il Socio Titolare è sempre direttamente responsabile del comportamento in sede del proprio Ospite Estivo;
- Anche l'Ospite Estivo è tenuto al rispetto di tutte le norme, regolamenti, delibere, provvedimenti disciplinari, etc., operanti all'interno del Villaggio sportivo il Borgo.

Importi da versare in base all'età:

- da 0 a 13 anni Euro 100,00

- da 14 a 18 anni Euro 180,00
- dai 19 anni in poi Euro 240,00

REGOLAMENTO N.4 bis

Oggetto: modalità di accesso alla sede come da convenzione e relativo regolamento stipulati con l'Amministrazione Comunale per la fruibilità delle piscine nel periodo estivo.

PREMESSO CHE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16 gennaio 2003 si approvava la convenzione tra il Comune di Marmirolo e l'Associazione "Villaggio Sportivo Il Borgo" per la concessione in uso di area di proprietà comunale, per la realizzazione e gestione di impianti sportivi;

L'Associazione, in luogo del pagamento del canone per l'uso del terreno, si obbligava per tutta la durata del rapporto a garantire pubblica fruibilità degli impianti (cfr. art. 4 della convenzione sopra citata);

La stipula della suddetta convenzione è stata subordinata alla preventiva approvazione di un apposito Regolamento volto a disciplinare le modalità di utilizzo da parte del Comune degli impianti sportivi;

Si ritiene pertanto di regolamentare come segue l'accesso agli impianti.

Articolo 1

Descrizione dell'area e delle strutture

L'area denominata "Villaggio sportivo il Borgo" è situata a Marmirolo nella zona compresa tra via Tagliamento, via Borgo, via Grazioli e il Centro Sportivo di via Tazzoli ed è costituita dalle seguenti strutture (come definito nella Convenzione approvata con DCC n. 3 del 16 gennaio 2003):

- Uno specchio d'acqua adibito a piscina scoperta di circa 500 mq., suddiviso nelle seguenti zone: nuoto, ludica, bambini, idromassaggio, completo di impianti tecnologici, spogliatoi e pertinenze.

Articolo 2

Accesso alle strutture

L'accesso alle strutture è consentito a partire dall'orario di apertura al pubblico del complesso sportivo sino alle ore 15.30 (fatta eccezione per i corsi di nuoto rivolti agli anziani e/o disabili, per i quali valgono gli orari indicati nel successivo articolo 4).

Si prevede l'inoltro di richiesta scritta per l'utilizzo degli impianti al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il mese di marzo di ogni anno, per le piscine scoperte, completa dei giorni e dei turni richiesti. Il Consiglio Direttivo è tenuto a dare evasione delle richieste entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, proponendo, se del caso, eventuali modifiche di orario.

Si concorda altresì che gli accessi alle piscine saranno organizzati in modo tale da lasciare libere all'utilizzo dei soci minimo due corsie della piscina da 25mt x 12mt e potranno viceversa essere utilizzate le restanti corsie della piscina sopra menzionata, oltre all'intero specchio d'acqua così come descritto all'articolo 1 del presente Regolamento.

Non dovrà esserci concomitanza di presenze (CRED, anziani, disabili, alunni delle scuole) e pertanto, a tale scopo, dovrà essere redatto per tempo, idoneo calendario delle richieste d'utilizzo delle strutture.

Gli utilizzatori delle strutture dovranno rispettare le norme relative al REGOLAMENTO interno del VILLAGGIO SPORTIVO IL BORGO.

Gli utenti che fruiranno delle strutture in forza della presente regolamentazione, dovranno preventivamente dimostrare di aver stipulato idonee polizze assicurative, come meglio specificato negli articoli seguenti.

Il contegno dovrà essere costantemente educato. In qualsiasi momento le persone interessate al controllo interno potranno richiamare e nei casi gravi allontanare coloro che avessero comportamenti scorretti.

Articolo 3

Fruibilità alunni delle scuole del territorio comunale

E' consentito l'utilizzo gratuito delle piscine scoperte e delle loro pertinenze agli alunni delle scuole del territorio comunale con le seguenti modalità:

- 1) Che l'utilizzo avvenga su richiesta dell'Amministrazione Comunale (in seguito alla domanda pervenuta dall'Istituto Comprensivo) solamente nell'ambito dell'attività didattica;
- 2) Che gli alunni siano accompagnati dal/dai loro insegnante/i;
- 3) Che per ogni giornata richiesta, la massima fruibilità contemporanea sia di una classe per turno;
- 4) Che tra un turno e il successivo ci sia almeno mezz'ora di vuoto, evitando comunque che le classi si incontrino all'interno delle strutture nel cambio turno;
- 5) Che per tale attività ricreativa, l'Istituto Comprensivo abbia stipulato idonea assicurazione per il risarcimento dei danni da responsabilità civile causati dagli alunni e/o dagli insegnanti, nei confronti degli immobili, delle attrezzature e del verde del "Villaggio Sportivo Il Borgo", e per risarcimento danni a terzi (associati e non);
- 6) Che per lo svolgimento di tali attività, l'Istituto Comprensivo abbia stipulato idonea polizza per infortuni agli alunni e agli insegnanti.

Articolo 4

Fruibilità per corsi di nuoto rivolti a persone anziane o disabili

È permesso l'utilizzo con relativi costi che verranno definiti annualmente dal Consiglio Direttivo, delle piscine scoperte e delle loro pertinenze per lo svolgimento di corsi di nuoto richiesti dal Comune a favore di persone anziane o disabili con le seguenti modalità :

- 1) Che i corsi vengano effettuati dal lunedì al venerdì e comunque non in giorni festivi dalle 10.00 alle 12.00;
- 2) Che i disabili fruiscano delle strutture esistenti solamente se accompagnati da personale specializzato e solo se le strutture esistenti sono a norma di legge per lo specifico utilizzo;
- 3) Che gli Enti, Associazioni o privati che organizzano i corsi abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da responsabilità civile causati nei confronti degli immobili, delle attrezzature e del verde del "Villaggio Sportivo Il Borgo", o nei confronti di terzi (associati e non), dagli anziani e/o disabili frequentanti i suddetti corsi;
- 4) Che gli Enti, le Associazioni e i privati che organizzano i corsi abbiano stipulato idonea polizza per infortuni agli anziani e/o disabili.

Articolo 5

Fruibilità utenti del CRED estivo

E' consentito l'utilizzo gratuito delle piscine scoperte e delle loro pertinenze agli utenti del CRED estivo, organizzato dal Comune, con le seguenti modalità:

- 1) Che l'utilizzo venga effettuato solamente nell'ambito dell'attività ricreativa del CRED estivo organizzato dal Comune;

- 2) Che i ragazzi siano accompagnati dai loro animatori;
- 3) Che la massima fruibilità contemporanea sia di un gruppo con un massimo di 60 persone e che le giornate di utilizzo delle strutture per il CRED estivo siano non più di due e mezzo a settimana;
- 4) Che gli utenti del CRED estivo siano assicurati per responsabilità civile (rischi diversi) e per infortuni, ai sensi degli artt. 13 e 78, lettera c) della Legge Regionale n. 1/86, ovvero in base alle successive modifiche normative.

Articolo 6 Agevolazioni

Eventuali ulteriori agevolazioni nei confronti del Comune, potranno essere concordate fra le parti. Nello specifico, i ragazzi che annualmente vengono ospitati durante l'estate dalle famiglie marmirolesi associate al VILLAGGIO SPORTIVO IL BORGO e provenienti dalla Bielorussia o da altri Paesi esteri, potranno, con il pagamento di una quota che sarà definita annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, usufruire delle strutture con le stesse modalità dei figli degli associati e nel rispetto del regolamento interno.

Articolo 7 Assicurazioni

Il Comune si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da responsabilità civile (rischi diversi) e infortuni, limitatamente alle attività organizzate dal Comune stesso, quando non rientranti nelle coperture assicurative stipulate dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/86.

Articolo 8 Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è passibile di eventuali modifiche, qualora si ritenga necessario da parte dell'Associazione "Villaggio Sportivo Il Borgo" o da parte dell'Amministrazione Comunale sottoporre il testo a rettifica per intervenuti mutamenti delle attuali condizioni.

REGOLAMENTO N. 5

Oggetto : modalità di accesso alla sede dell'Associazione di una persona maggiorenne non associata che abbia l'incarico di accudire, in seno all'associazione, i figli di età inferiore a 12 anni dell'associato medesimo.

L'assemblea Ordinaria degli associati del 18/09/2002

PREMESSO

- che il Consiglio Direttivo possa accordare speciali permessi a persone non associate nei termini e con le modalità che riterrà opportuno adottare;
- che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno, a' sensi dell'art. 22 dello Statuto, demandare all'assemblea degli associati la delibera relativa alle modalità di accesso di persone nell'ipotesi di cui all'oggetto;

DELIBERA

Di adottare il seguente regolamento:” modalità di accesso alla sede dell'Associazione di una persona maggiorenne non associata che abbia l'incarico di accudire, in seno all'associazione, i figli di età inferiore a 12 anni dell'associato medesimo”.

Articolo 1

L'associato con uno o più figli che, all'inizio di ogni anno solare, non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età può richiedere al Consiglio Direttivo, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso, il permesso di fare accedere alla sede dell'associazione una persona maggiorenne che abbia l'incarico di accudire, in seno all'associazione, i figli dell'associato medesimo.

Il Consiglio Delibera in analogia all'art. 4 dello Statuto.

In caso affermativo, l'associato versa a fronte di tale beneficio, un ulteriore **100%** della quota annua di frequenza .

Detta persona può accedere alla sede dell'associazione unicamente nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza dei figli dell'associato dal lunedì al sabato non festivi e nello svolgimento di tali compiti può utilizzare i servizi dell'Associazione ; in caso di violazione il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere l'accesso alla sede dell'associazione a detta persona. Inoltre del comportamento di detta persona in seno all'associazione è direttamente responsabile l'associato che ha presentato la relativa richiesta di accesso.

L'associato è pure direttamente responsabile dei danni materiali che detta persona dovesse causare in seno all'associazione e dei danni, di qualunque natura, che detta persona dovesse subire in seno all'associazione rendendo con ciò indenne l'associazione stessa di ogni richiesta di risarcimento o simili per ogni causa e motivo.

Detta persona è comunque soggetta a tutti i doveri e gli obblighi ed alle disposizioni sancite dallo statuto e dai regolamenti ed, in particolare, alle sanzioni previste dall'art.11 dello Statuto e dal REGOLAMENTO N.3.

Oggetto : norme specifiche per l'uso delle piscine

Il Consiglio Direttivo

VISTO

- il disposto dell'articolo 22 del “regolamento di sede”

DELIBERA

Di adottare le seguenti “ norme specifiche per l'uso delle piscine”

Articolo 1)

Il piano vasca , all'interno della sede, è appositamente delimitata con muretti, siepi e simili e comprende , oltre alle vasche, tutta l'area pavimentata adiacente alle stesse.

Articolo 2)

Gli associati dovranno attenersi all'orario di apertura e di chiusura del Villaggio Sportivo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3)

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni non potranno accedere al piano vasca se non accompagnati da persone maggiorenni che ne assumano la responsabilità.

È obbligatorio l'uso del costume contenitivo per i bambini fino a tre anni.

Articolo 4)

Le persone affette da malattie contagiose non potranno accedere al piano vasca. Il responsabile del servizio, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere ai bagnanti di esibire una dichiarazione medica comprovante la assenza di malattie contagiose.

Articolo 5)

È vietato introdurre nella zona piano vasca oggetti di vetro, macchine fotografiche o cinematografiche senza preventiva autorizzazione ; nelle vasche non è ammesso l'uso di occhiali da vista o da sole; gli occhiali da nuoto devono avere le lenti in materiale infrangibile.

Articolo 6)

È vietato accedere vestiti nella zona piano vasca e svestirsi e rivestirsi nella stessa.

Articolo 7)

È vietato circolare o sostare senza costume da bagno nella zona piano vasca.

Articolo 8)

È vietato circolare nella zona piano vasca con scarpe comuni, è altresì obbligatorio l'uso di zoccoli di legno, di ciabatte di plastica o gomma; le scarpe da ginnastica sono consentite solo al personale di servizio.

Articolo 9)

Nella zona piano vasca è assolutamente vietato fumare.

Articolo 10)

È vietato immergersi nelle piscine senza avere preventivamente fatto la doccia. L'accesso alla zona piscine è consentito solo attraverso le apposite vaschette lavapiedi.

Articolo 11)

Durante i temporali i bagnanti devono uscire dalla piscina scoperta al più presto.

Articolo 12)

È vietato ai bagnanti eseguire tuffi con rincorsa e tuffi all'indietro.

Articolo 13)

I bagnanti non potranno occupare le corsie riservate . Le corsie riservate verranno individuate con apposite indicazioni.

Articolo 14)

È proibito gettare in acqua o immergersi con indumenti od oggetti di qualsiasi specie, ivi compresi materassini pneumatici, palloni, barche, pinne, ecc. **E' inoltre proibito immergersi con indumenti diversi da quelli da bagno e indossando indumenti intimi personali (mutande, canottiere, ecc.)**

Articolo 15)

È proibito giocare alla palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente e disturbare in qualsiasi modo. Il personale in servizio interverrà sollecitamente contro i disturbatori, anche a seguito di segnalazioni di altri bagnanti.

Articolo 16)

È vietato aggrapparsi alle docce od a qualsiasi altro appiglio.

Articolo 17)

Le persone di età superiore agli anni 12 non potranno usare le attrezzature e gli impianti riservati ai bambini.

Articolo 18)

È vietato consumare alimenti e bevande nella zona piano vasca.

Articolo19)

È vietato sputare, urinare nell'acqua della vasca, nonché commettere altre azioni simili che, oltre a rappresentare un basso grado di civica educazione, costituiscono un attentato alla salute altrui.

Articolo 20)

I genitori hanno il dovere di controllare, o di far controllare da loro incaricati, costantemente i propri figli, specie se minorenni, ed intervenire immediatamente in caso di mancato rispetto delle presenti norme e/o di altre norme regolamentari da parte dei figli stessi.

Articolo 21)

Il Consiglio Direttivo e tutto il personale di servizio sono autorizzati ad intervenire per far osservare il presente regolamento, per espellere dalla zona piscine , anche per un tempo limitato, gli eventuali trasgressori e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del REGOLAMENTO N.3.; il Consiglio Direttivo applica i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento. Il personale di servizio sarà munito di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 22)

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme di carattere contingente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23)

E' obbligatorio l'usa della cuffia in acqua.

Oggetto: norme specifiche per l'uso del campo da beach-volley

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'art. 22 del "Regolamento di sede"

DELIBERA

Di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso del campo da beach-volley"

- ART. 1 : I responsabili di sede del Villaggio sono incaricati di regolare l'osservanza e l'applicazione del presente regolamento
- ART. 2 : L'uso del campo è riservato ai soli soci; i soci di età inferiore a 12 anni potranno accedere solo se accompagnati da soci maggiorenni, tranne il caso in cui siano chiamati a frequentare corsi organizzati dal Villaggio
- ART. 3 : La prenotazione non è consentita.
- ART. 4 : Il numero massimo di giocatori presenti contemporaneamente sul campo non deve superare i 12 (6 per parte). Oltre ai soci potrà essere presente un eventuale arbitro.
- ART. 5 : Per permettere l'utilizzo da parte del maggior numero possibile di associati, nell'ipotesi in cui vi siano associati in attesa di giocare, si applicano le seguenti regole: a) al termine di ogni set la squadra perdente dovrà lasciare il posto ai giocatori in attesa b) ogni squadra vincente non può giocare per più di 2 set o per più di 30 minuti consecutivi
- ART. 6 : I soci in attesa, di giocare, dovranno rispettare l'ordine di arrivo nella zona antistante l'ingresso al campo.
- ART. 7 : I giocatori dovranno tenere un comportamento sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi, urla, bestemmie e gesti indecorosi.
- ART. 8 : Sul campo non sono ammessi spettatori o giocatori di riserva che invece, per motivi di sicurezza, dovranno posizionarsi fuori dal campo stesso.
- ART. 9 : Il campo dovrà essere utilizzato per l'uso specifico a cui è destinato (solo beach volley); è vietato giocare con la sabbia e portarla fuori dal campo.
- ART. 10 : I giocatori possono portare un proprio pallone adatto per il volley o chiederne uno al responsabile di sede. Il pallone del Villaggio dovrà essere riportato al responsabile di sede.
- ART. 11 : Sul campo non si possono introdurre oggetti di vetro, sassi, ghiaia e altro che possa causare pericolo alle persone o cose. E' VIETATO FUMARE SUL CAMPO.
- ART. 12 : Nessuna responsabilità potrà derivare all'Associazione "Villaggio IL BORGO" per eventuali infortuni di qualsiasi genere che possano capitare ai giocatori e agli spettatori.
- ART. 13 : Tutti i danni provocati dai giocatori e dagli spettatori alle strutture e attrezzature del campo dovranno essere risarciti da chi li provoca
- ART. 14 : In caso di maltempo sarà il responsabile di sede a determinare l'agibilità del campo.
- ART. 15 : In caso di manifestazioni organizzate dal Consiglio Direttivo del Villaggio che prevedono l'utilizzo del campo, i soci dovranno cedere la disponibilità dello stesso.

Oggetto: norme specifiche per l'uso del campo da tennis

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'art. 22 del "Regolamento di sede"

DELIBERA

Di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso del campo da tennis"

- ART. 1 : I responsabili di sede del Villaggio sono incaricati di regolare l'osservanza e l'applicazione del presente regolamento
- ART. 2 : L'uso del campo è riservato ai soli soci; i soci di età inferiore a 12 anni dovranno essere accompagnati da un socio maggiorenne o da un istruttore per eventuali partecipazioni a corsi .
- ART. 3 : Le prenotazioni si effettuano direttamente presso il bar "estivo" del Villaggio durante l'orario di apertura dello stesso; la prenotazione si effettua scrivendo il proprio nome / cognome / recapito telefonico sull'apposito calendario.
- ART. 4 : Le prenotazioni possono essere effettuate fino a 3 giorni prima dell'utilizzo del campo con pagamento di una cauzione di 5 € che sarà restituita solo dopo l'effettivo utilizzo del campo; in caso di mancato utilizzo non sarà restituita.
- ART. 5 : La prenotazione giornaliera è di 1 ora , per un massimo di 7 ore settimanali. Ogni giocatore non potrà quindi restare sul campo più di 1 ora nella stessa giornata indipendentemente dal nome indicato sulla prenotazione.
- ART. 6 : I giocatori/le giocatrici sono tenuti ad accedere al campo con scarpe da tennis con suola in gomma, calzini, pantaloncini o gonnellino e maglietta. Questa tenuta sportiva dovrà essere indossata durante tutta la permanenza sul campo.
- ART. 7 : I giocatori dovranno tenere un comportamento sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi, urla, bestemmie e gesti indecorosi.
- ART. 8 : Un eventuale ritardo dei giocatori non prevede proroga all'orario prefissato di utilizzo del campo
- ART. 9 : Sul campo non sono ammessi spettatori o raccattapalle che invece dovranno posizionarsi fuori dal campo stesso
- ART. 10 : Il campo dovrà essere utilizzato per l'uso specifico a cui è destinato (SOLO TENNIS).
- ART. 11 : Sul campo non si possono introdurre oggetti di vetro, sassi, ghiaia e altro che possa causare pericolo alle persone o cose. E' VIETATO FUMARE SUL CAMPO.
- ART. 12 : Nessuna responsabilità potrà derivare all'Associazione "Villaggio IL BORGO" per eventuali infortuni di qualsiasi genere che possano capitare ai giocatori e agli spettatori.
- ART. 13 : Tutti i danni provocati dai giocatori e dagli spettatori alle strutture e attrezzature del campo dovranno essere risarciti da chi li provoca
- ART. 14 : In caso di maltempo sarà il responsabile di sede a determinare l'agibilità del campo.
- ART. 15 : In caso di manifestazioni e/o corsi organizzati dal Consiglio Direttivo del Villaggio che prevedono l'utilizzo del campo, i soci devono astenersi dalle prenotazioni negli orari indicati dal Consiglio Direttivo.

Oggetto: norme specifiche per l'uso del campo da calcetto

Il Consiglio Direttivo

VISTO

Il disposto dell'art. 22 del "Regolamento di sede"

DELIBERA

Di adottare le seguenti "norme specifiche per l'uso del campo da calcetto"

- ART. 1 : I responsabili di sede del Villaggio sono incaricati di regolare l'osservanza e l'applicazione del presente regolamento
- ART. 2 : L'uso del campo è riservato ai soli soci; i soci di età inferiore a 12 anni dovranno essere accompagnati e/o sorvegliati da un socio maggiorenne
- ART. 3 : Le prenotazioni non sono obbligatorie ma sono consentite; le prenotazioni si effettuano direttamente presso il bar "estivo" del Villaggio durante l'orario di apertura dello stesso; la prenotazione si effettua scrivendo il proprio nome / cognome / recapito telefonico sull'apposito calendario. Ogni prenotazione non può superare i 30 minuti.
- ART. 4 : Le prenotazioni possono essere effettuate fino a 3 giorni prima dell'utilizzo del campo
- ART. 5 : Anche in caso di prenotazione per permettere l'utilizzo da parte del maggior numero possibile di associati, nell'ipotesi in cui vi siano associati in attesa di giocare, si applicano le seguenti regole: a) al termine di ogni 20 minuti la squadra perdente dovrà lasciare il posto ai giocatori in attesa se il numero di giocatori già presenti sul campo è 10 b) ogni squadra vincente non può giocare per più di 40 minuti consecutivi. I giocatori in attesa, per entrare, dovranno rispettare l'ordine di arrivo nella zona di accesso al campo.
- ART. 6 : Il numero massimo di giocatori presenti contemporaneamente sul campo non deve superare i 10 (5 per parte), più un eventuale arbitro.
- ART. 7 : I giocatori dovranno tenere un comportamento sportivamente corretto; sono vietati schiamazzi, urla, bestemmie e gesti indecorosi.
- ART. 8 : Sul campo non sono ammessi spettatori o giocatori di riserva che invece dovranno posizionarsi fuori dal campo stesso o sui gradoni adiacenti.
- ART. 9 : Il campo dovrà essere utilizzato per gli usi specifici cui è destinato (SOLO BASKET O CALCETTO).
- ART. 10 : Sul campo non si possono introdurre oggetti di vetro, sassi, ghiaia e altro che possa causare pericolo alle persone o cose. E' VIETATO FUMARE SUL CAMPO.
- ART. 11 : I giocatori dovranno accedere al campo portando scarpe con suola in gomma.
- ART. 12 : I giocatori possono portare un proprio pallone adeguato per il basket e/o calcetto oppure possono chiederlo al responsabile di sede. Il pallone del Villaggio dovrà essere riportato al responsabile di sede.
- ART. 13 : Nessuna responsabilità potrà derivare all'Associazione "Villaggio IL BORGO" per eventuali infortuni di qualsiasi genere che possano capitare ai giocatori e agli spettatori.
- ART. 14 : Tutti i danni provocati dai giocatori e dagli spettatori alle strutture e attrezzature del campo dovranno essere risarciti da chi li provoca
- ART. 15 : In caso di maltempo sarà il responsabile di sede a determinare l'agibilità del campo.
- ART. 16 : In caso di manifestazioni organizzate dal Consiglio Direttivo del Villaggio che prevedono l'utilizzo del campo, i soci devono astenersi dalle prenotazioni negli orari indicati dal Consiglio Direttivo.

Oggetto : norme specifiche per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature mobili di sede

Il Consiglio Direttivo

VISTO

- il disposto dell'art.22 del regolamento di sede

DELIBERA

Di adottare le seguenti “norme specifiche per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature mobili di sede” per garantire la migliore fruizione da parte di tutti gli associati delle attrezzature mobili esistenti all'interno della sede.

Articolo 1

È consentito l'utilizzo di un solo sdraio per ogni componente familiare pagante e di un solo ombrellone per ogni nucleo familiare.

Gli ombrelloni debbono essere posizionati utilizzando, a tale scopo, i supporti idonei provvisti.

Per nessun motivo è consentito bucare il terreno.

È fatto divieto di occupare sedie, sdraio ed ombrelloni qualora si abbandoni, anche temporaneamente, la sede. In tali situazioni gli associati sono tenuti a riporre quanto sopra presso gli appositi spazi.

Gli associati che ravvisassero infrazioni a tali norme sono invitati a rivolgersi al personale di controllo.

Articolo 2

È fatto divieto di entrare nei locali spogliatoi e docce con bottigliette e contenitori di vetro. Al fine di evitare inutili e costosi sprechi, si raccomanda l'uso appropriato dell'acqua.

È vietato ai bambini di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi femminili. È parimenti vietato alle bambine di età superiore ai 6 anni di entrare negli spogliatoi maschili.

È inoltre fatto divieto fare qualunque tipo di gioco all'interno dei locali spogliatoi e docce.

Articolo 3

I campi da gioco devono essere utilizzati esclusivamente allo scopo a cui sono destinati.

Qualunque altra loro destinazione è pertanto vietata.

È parimenti vietato giocare a palla, o simili, al di fuori degli spazi specificatamente destinati a tale uso.

Articolo 4

L'associato deve rispettare tutte le attrezzature e i materiali sociali e tutti i beni, mobili ed immobili, facendone un uso appropriato ed in armonia con quanto previsto dallo statuto, dal regolamento di sede e dalle norme specifiche.

I genitori, o loro incaricati, hanno il dovere di controllare, o far controllare costantemente i propri figli, specie se minorenni, ed intervenire immediatamente in caso di un uso non appropriato o irregolare da parte dei figli stessi dei beni dell'associazione.

Articolo 5

Il personale incaricato è autorizzato ad intervenire per fare osservare il presente regolamento esercitando i poteri e le funzioni loro demandati e per richiedere al Consiglio Direttivo l'applicazione delle sanzioni previste.

Il personale incaricato è munito di apposita tessera di riconoscimento.

Articolo 6

Oltre a quanto previsto dalle presenti norme, si rendono applicabili lo statuto, gli altri regolamenti e le altre norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

Oggetto: norme per la migliore applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche all'interno della sede.

Il Consiglio Direttivo

VISTI

- il disposto degli art. 7, 11, 32 e 34 dello statuto;
- il regolamento di sede

DELIBERA

Di adottare le seguenti “ norme specifiche” per la migliore applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche all'interno della sede.

Articolo 1

Lo Statuto, i Regolamenti e le Norme Specifiche hanno lo scopo di permettere una serena e concorde vita associativa ed una corretta gestione dei beni dell'associazione, in modo da permettere a tutti gli associati ed ai loro familiari di godere appieno dei servizi offerti dall'associazione.

La loro puntuale applicazione, pertanto, rappresenta, per tutti gli associati, un elemento indispensabile per la vita e lo sviluppo dell'associazione.

Articolo 2

I poteri e le azioni utili e/o necessari a perseguire la migliore applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche all'interno della sede sono demandati secondo quanto di seguito previsto :

- al Consiglio Direttivo
- ai singoli membri del Consiglio Direttivo
- direttore di sede
- ai controllori di sede
- a tutti gli associati

Articolo 3

Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti necessari affinché lo Statuto, i Regolamenti e le Norme Specifiche siano conosciuti e correttamente applicati da tutti gli associati, dai loro familiari e da chiunque si trovi all'interno della sede sociale.

Il Consiglio Direttivo affida ad un proprio delegato l'incarico di “ **responsabile dell'applicazione dei regolamenti interni**” che ha, la funzione di indirizzare coerentemente alle delibere del Consiglio stesso, l'attività di tutto il personale di controllo con riferimento a quanto previsto dagli articoli successivi.

Per consentire l'identificazione , i controllori di sede e i componenti il Consiglio Direttivo, detengono una particolare tessera associativa .

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo delibera a carico dell'associato che non ha osservato le norme statutarie, i regolamenti, le norme specifiche alternativamente a seconda della gravità:

- l'ammonizione
- la sospensione
- l'esclusione

tali provvedimenti possono essere assunti anche nei confronti del coniuge dell'associato, dei suoi familiari, dell'accompagnatore dei figli, degli invitati e di chiunque si trovi all'interno della sede dell'associazione.

L'associato rimane responsabile del comportamento tenuto dai suoi familiari, dall'accompagnatore dei propri figli e dalle persone da lui eventualmente invitate ad accedere alla sede. A lui possono essere applicati eventuali ulteriori provvedimenti.

In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo adotta provvedimenti più severi.

Il Consiglio Direttivo affida ad un proprio delegato l'incarico di “ **responsabile dei rapporti istituzionali con gli associati**”. Il delegato incaricato dei rapporti istituzionali con gli associati assume tutte le informazioni necessarie e/o utili onde permettere al Consiglio Direttivo di adottare i provvedimenti più equi e corretti possibili e più consoni alle diverse situazioni.

Articolo 5

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, in caso di grave inosservanza da parte di un associato o di qualsiasi altro soggetto si trovi all'interno della sede , il soggetto inosservante può essere immediatamente espulso dalla sede con provvedimento adottato congiuntamente:

- da due consiglieri
- da un consigliere e da un controllore di sede
- dal direttore di sede e da un controllore

le persone invitate ai sensi del regolamento n.4,4BIS,5, sono soggette a quanto disposto dall'art. 4 di detto regolamento.

Articolo 6

Il **direttore di sede** ha , tra i vari compiti, la responsabilità esecutiva del mantenimento di un corretto e sano ambiente di svago, di relax e di sportività all'interno della sede. Egli pertanto coadiuva il Consiglio Direttivo in tale fondamentale funzione ed opera attivamente affinché lo statuto, i regolamenti e le norme specifiche dell'associazione vengano puntualmente rispettati e correttamente applicati dagli associati e da tutti coloro che, a vario titolo, si trovano all'interno della sede.

Il direttore di sede coordina ed impartisce le più opportune istruzioni ai vari controllori

Il direttore di sede, inoltre , propone al Consiglio Direttivo l'adozione di nuovi provvedimenti disciplinari.

Articolo 7

Il **controllore di sede** è un associato volontario che ha raccolto l'invito del Consiglio Direttivo a ricoprire tale importante e delicata funzione. Tutti gli associati, pertanto devono avere nei suoi confronti un atteggiamento di massimo rispetto.

Egli, infatti, ha il compito di richiamare gli associati e tutti coloro che si trovano all'interno della sede in tutti i casi in cui lo statuto, i regolamenti e le norme specifiche non vengano puntualmente e correttamente applicati; il controllore di sede, inoltre, relaziona al direttore di sede o al Consiglio Direttivo circa gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dai frequentatori della sede.

Articolo 8

Tutti gli associati hanno diritto di vedere applicati puntualmente e correttamente lo statuto, i regolamenti e le norme specifiche ed il diritto/dovere di intervenire nei casi in cui gli stessi fossero disapplicati.

Gli associati hanno il diritto/dovere di rivolgersi al personale di controllo nei casi di mancata o irregolare applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle norme specifiche.

Articolo 9

Ai sensi dell'art.11 dello statuto dell'associazione, l'associato colpito dal provvedimento di esclusione, di sospensione o di ammonizione può ricorrere al Collegio dei Probiviri.

L'eventuale ricorso deve essere presentato dall'associato escluso entro 15 giorni dall'esclusione sotto pena di decadenza; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 10

Oltre quanto previsto dalle presenti norme sono applicabili lo Statuto, il regolamento di sede le altre norme specifiche nonché eventuali ulteriori norme deliberate dal Consiglio Direttivo.